

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Sezione 6 Disposizioni finali	3
Unità di partizione e loro ordine di successione	3
Abrogazione e modifica di altri atti normativi (aspetti generali)	3
Abrogazione di altri atti normativi	4
Modifica di altri atti normativi	5
Disposizioni transitorie	6
Disposizioni di coordinamento	6
Esecuzione	7
Clausola di referendum	7
Entrata in vigore	8
Regole generali	8
Entrata in vigore retroattiva	9
Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente	9
– messa in vigore delegata al Consiglio federale	9
– entrata in vigore da parte del Parlamento	10
Messa in vigore di leggi federali urgenti	11
Entrata in vigore differenziata	11
– messa in vigore da parte del Parlamento.....	11
– messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federaleal.....	12
Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata).....	12
– Titolo	13
– Contenuto e struttura.....	13
– Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore.....	14
Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti	14
Limitazione nel tempo	15
Indice	16

1 Sezione 6 Disposizioni finali

1.1 Unità di partizione e loro ordine di successione

- 42 Le disposizioni finali si succedono nel seguente ordine:
- Esecuzione
 - Abrogazione di altri atti normativi
 - Modifica di altri atti normativi
 - Disposizioni transitorie
 - Disposizioni di coordinamento
 - Referendum
 - Entrata in vigore
 - Limitazione della durata di validità
- 43 La sezione o l'articolo reca rispettivamente il titolo o la rubrica «Disposizioni finali». Se occorre disciplinare soltanto l'entrata in vigore, il titolo o la rubrica recita «Entrata in vigore» oppure, nelle leggi federali, «Referendum ed entrata in vigore».

1.2 Abrogazione e modifica di altri atti normativi (aspetti generali)

- 44 L'*abrogazione* di un atto normativo concerne la totalità dell'atto; qualora sia abrogata soltanto una parte dell'atto, si è in presenza di una *modifica* (cfr. n. marg. 270). Di conseguenza, si parla rispettivamente di «abrogazione di un altro atto normativo» e di «modifica di un altro atto normativo». Per quanto concerne la sospensione e la modifica temporanea di un atto normativo cfr. n. marg. 279, 280 e 281.

Precedentemente le formule utilizzate per designare questi due interventi erano rispettivamente «Diritto previgente: abrogazione» e «Modifica del diritto vigente».

Precedentemente: «Abrogazione e modifica del diritto vigente».

- 45 Le disposizioni che abrogano e quelle che modificano altri atti normativi rivestono di norma la forma di articoli a sé stanti corredati della corrispondente rubrica.
- 46 Se sono brevi e la chiarezza non ne risulta pregiudicata, le disposizioni abrogative e modificatrici possono essere *riunite in un articolo*.

La rubrica dell'articolo recita:

Art. ...	Abrogazione e modifica di altri atti normativi
----------	--

- 47 L'ordine di successione delle abrogazioni e delle modifiche segue l'ordine della RS. Si elencano dapprima le abrogazioni e poi le modifiche.
- 48 Se *occupano complessivamente più di una pagina*, le disposizioni abrogative e modificatrici

sono recate in un allegato. In questo caso nell'articolato è inserito un rinvio all'allegato:

- in un nuovo *atto normativo*, con un articolo;
- in un *atto modificatore*, con una cifra romana (cfr. n. marg. 290).

In un nuovo atto normativo la formula recita:

Art. ... Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato ... / nell'allegato.

oppure

Art. ... Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato ... / nell'allegato.

In un atto modificatore la formula recita:

II
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato ... / nell'allegato.

oppure

II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato ... / nell'allegato.

Per quanto concerne la struttura degli allegati cfr. n. marg. 93, 94 e 95.

Se un atto normativo contiene altri allegati, l'allegato relativo all'abrogazione e alla modifica di altri atti normativi è posto in coda e numerato di conseguenza (cfr. ad es. [RU_2011_2699](#), art. 47 e all. 8).

Nell'esempio è ancora usata la precedente espressione «Abrogazione e modifica del diritto vigente» (anziché «Abrogazione e modifica di altri atti normativi»).

1.3 Abrogazione di altri atti normativi

- 49 L'abrogazione di altri atti normativi è disposta espressamente. È ovviamente superflua per gli atti di durata limitata, giacché la loro validità scade automaticamente (cfr. n. marg. 62–64).

Non sono ammesse formule abrogatorie generali come: «Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie» oppure «Sono abrogati in particolare: ...». Nella nota in calce si indica il riferimento alla RU dell'atto di base e di tutte le sue modifiche ancora rilevanti al momento dell'abrogazione (cfr. ad es. [RU_2009_5203](#), art. 110, nota 44). Per gli atti adottati prima del 1948, nel primo rimando va indicata la Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848 – 1947, con il numero del relativo volume e il numero di pagina (ad es. CS 5 310). Il riferimento alla RS non è indicato: diventa infatti privo di oggetto, poiché dopo l'abrogazione l'atto non è più reperibile in tale raccolta.

Tali riferimenti sono reperibili nell'elenco «Modifiche» (da non confondere con l'elenco «Cronologia») figurante nella versione elettronica della RS.

50 Ci si attiene alla struttura illustrata negli esempi seguenti:

Art. 64 Abrogazione di un altro atto normativo
La legge del 18 giugno 1993²⁸ sul trasporto viaggiatori è abrogata.

²⁸ RU **1993** 3128, **1997** 2452, **1998** 2859, **2000** 2877

→ [*RU 2009 5631](#)

Art. 86 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 29 maggio 1996¹¹ sugli stupefacenti;
2. l'ordinanza di Swissmedic del 12 dicembre 1996¹² sugli stupefacenti;
3. l'ordinanza del 29 maggio 1996¹³ sui precursori;
4. l'ordinanza di Swissmedic dell'8 novembre 1996¹⁴ sui precursori;
5. l'ordinanza del 13 settembre 1930¹⁵ concernente la polizia degli stupefacenti nell'armata;
6. il decreto del Consiglio federale del 5 luglio 1963¹⁶ concernente i prodotti stupefacenti per la Croce Rossa svizzera;
7. il decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 1953¹⁷ concernente i prodotti stupefacenti per il Comitato internazionale della Croce Rossa.

¹¹ RU **1996** 1679, **2001** 3133, **2004** 4037, **2007** 1469, **2008** 5577 5583

¹² RU **1997** 273, **2001** 3146 3147, **2005** 4961, **2010** 4099

¹³ RU **1996** 1705, **2001** 3152, **2007** 1469

¹⁴ RU **1997** 211, **2001** 3159 3160, **2005** 4839, **2010** 1293

¹⁵ CS **5** 310

¹⁶ RU **1963** 619

¹⁷ RU **1953** 1382

→ [*RU 2011 2561](#)

1.4 Modifica di altri atti normativi

51 Un atto normativo può modificare altri atti normativi se tali modifiche sono una mera conseguenza dell'atto principale oppure se vi è almeno una stretta connessione materiale tra l'atto principale e gli altri atti normativi. In questo modo possono in linea di massima essere modificati soltanto atti normativi del medesimo livello (*principio del parallelismo delle forme* o *principio dell'equivalenza normativa*). Le eccezioni figurano nei n. marg. 272, 273 e 274.

52 La formula modificatrice recita:

Art. ... Modifica di altri atti normativi
La legge federale / L'ordinanza del ...¹ su ... è modificata come segue:

...

¹ RS ...

oppure

<p>Art. ... Modifica di altri atti normativi</p> <p>Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:</p> <p>1. Legge federale / Ordinanza del ...¹ su ...</p> <p>...</p> <p>2. Legge federale / Ordinanza del ...² su ...</p> <p>...</p> <p>3. Legge federale / Ordinanza del ...³ su ...</p> <p>...</p> <p>¹ RS ...</p> <p>² RS ...</p> <p>³ RS ...</p>
--

Per quanto concerne i dettagli relativi alla struttura delle disposizioni modificatrici cfr. la Parte 3 (n. marg. 270–358).

- 95a Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

1.5 Disposizioni transitorie

- 53 Le disposizioni transitorie disciplinano il passaggio dal diritto anteriore al nuovo diritto e i rispettivi campi d'applicazione: risolvono quindi gli eventuali conflitti che possono sorgere in seguito all'introduzione di nuove norme, indicando quale normativa va applicata nel singolo caso. È in particolare necessario prevedere disposizioni transitorie qualora la nuova normativa non sia applicabile a procedimenti in corso, a taluni casi o per un determinato periodo (cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 1025–1040).

Di regola vanno evitate formulazioni generiche del tipo: «Le disposizioni abrogate rimangono applicabili a tutte le fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della presente legge / ordinanza» oppure «Il nuovo diritto si applica a tutte le fattispecie sorte dopo l'entrata in vigore della presente modifica».

1.6 Disposizioni di coordinamento

- 54 Talvolta due o più leggi o modifiche di legge concernenti *le medesime disposizioni* sono trattate in parallelo. Ciò può dar adito a incertezze o a risultati indesiderati, in particolare poiché non sempre è possibile prevedere se tutte le leggi correlate supereranno o no l'intero iter legislativo (incluso il referendum), né in quale ordine i singoli testi saranno adottati ed entreranno in vigore. In tali casi il legislatore emana «disposizioni di coordinamento». Le questioni da risolvere possono rivelarsi complesse. Gli esempi seguenti illustrano possibili soluzioni: [RU 2005 1337 1338](#); [RU 2009 2623 2640](#); [RU 2010 1739 1856](#); [RU 2010 5061 5062](#); [RU 2011 1119 1135](#).

Le disposizioni di coordinamento recano il titolo (o la rubrica) «Coordinamento con ... [*designazione dell'altro oggetto*]». Sono provviste di tale titolo anche quando il coordinamento è disciplinato in un'apposita cifra romana di un atto modificatore (in deroga alla regola del n. marg. 290, secondo cui le cifre romane non hanno un titolo).

Di regola le disposizioni di coordinamento sono introdotte verso la fine dell'iter parlamentare dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale. Qualora la necessità di un coordinamento sia tuttavia constatata già prima della fase parlamentare, essa è illustrata nel messaggio unitamente alle possibili soluzioni. Se è già chiaro come si possa verosimilmente risolvere la questione in modo sensato, le corrispondenti disposizioni sono integrate nel disegno del Consiglio federale.

1.7 Esecuzione

- 163 Qualora occorra incaricare il Consiglio federale (o un'altra autorità) di eseguire l'atto normativo o di emanare disposizioni di esecuzione, va adottata un'apposita clausola. Per evitare ambiguità, conviene prevedere disposizioni distinte per i due mandati summenzionati.

La formula è la seguente:

<p>Art. ... Esecuzione</p> <p>¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.</p> <p>² Emana le disposizioni di esecuzione.</p>

Cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 721–732 (in particolare n. marg. 728 primo punto, concernente la competenza generale di esecuzione conferita al Consiglio federale).

1.8 Clausola di referendum

- 164 Le leggi federali precisano espressamente se sottostanno al *referendum facoltativo* oppure – nei casi eccezionali di cui all'[articolo 165 capoverso 3 Cost.](#) – al *referendum obbligatorio*. A seconda della forma che riveste l'atto normativo, si utilizzano le formule riportate qui di seguito (per maggiore chiarezza è riprodotta anche la disposizione sull'entrata in vigore).

165 Leggi federali non urgenti

<p>¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.</p> <p>² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.</p>
--

166* Leggi federali non urgenti che fungono da controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare

Se si intende pubblicare il controprogetto indiretto come testo sottostante a referendum facoltativo a prescindere dall'esito dell'iniziativa, si utilizza la clausola usuale per le leggi (cfr. n. marg. 165 *supra*).

In tutti gli altri casi si utilizza la formula seguente (cfr. ad es. [FF 2010 309](#)).

<p>¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.</p> <p>² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «...», depositata il ...¹, sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.</p> <p>³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.</p> <p>¹ FF ... [rimando alla decisione sulla riuscita formale dell'iniziativa]</p>

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

167 **Leggi federali dichiarate urgenti con base costituzionale e durata di validità superiore a un anno (referendum facoltativo)**

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il ... [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al

Se la legge in questione modifica altre leggi, il capoverso 2 è completato con la formula di cui al n. marg. 281: «...; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono».

168 **Leggi federali dichiarate urgenti prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (referendum obbligatorio)**

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). È sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. c Cost.).

² Entra in vigore il ... [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al

Se del caso, il capoverso 2 è completato come nel n. marg. 167.

169 **Leggi federali dichiarate urgenti con durata di validità non superiore a un anno (nessun referendum)**

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Non sottostà a referendum.

² Entra in vigore il ... [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al ... [*al massimo un anno dopo la sua adozione*].

Se del caso, il capoverso 2 è completato come nel n. marg. 167.

1.9 Entrata in vigore

1.9.1 Regole generali

55 L'entrata in vigore è stabilita per una data precisa; la formulazione «... entra in vigore immediatamente» non è ammessa. Di regola la data di entrata in vigore è il primo giorno di un mese. Occorre tenere conto del fatto che gli atti normativi devono essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore ([art. 7 cpv. 1 LPubb](#), [art. 10](#) e [11 OPubb](#)); a tal fine va preso in considerazione anche il tempo necessario per la procedura di pubblicazione del [CPU](#).

Esempio:

Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Per l'entrata in vigore delle leggi federali cfr. n. marg. 171–186.

1.9.2 Entrata in vigore retroattiva

- 60 Per le considerazioni generali sull'entrata in vigore retroattiva cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 1008, 1009 e 1028–1030.

Se un atto normativo deve entrare in vigore *retroattivamente*, la disposizione sull'entrata in vigore è completata conformemente al modello seguente:

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il ...

Per l'entrata in vigore retroattiva delle leggi cfr. n. marg. 174.

- 174 Se la legge deve entrare in vigore retroattivamente, occorre indicarlo espressamente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra retroattivamente in vigore il ...

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Se si intende lasciare al Consiglio federale la facoltà di disporre l'entrata in vigore retroattiva, occorre pure indicarlo espressamente:

...

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporre l'entrata in vigore retroattiva.

1.9.3 Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente

- 61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. [art. 7 cpv. 3 LPubb](#); [art. 12 OPubb](#); [Guida di legislazione](#), n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

Art. ... Entrata in vigore

La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30¹.

¹ Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.9.4 – messa in vigore delegata al Consiglio federale

- 172 Di norma l'Assemblea federale delega al Consiglio federale la competenza di mettere in vigore la legge (cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 995).

La formula recita:

Il Consiglio federale (ne) determina l'entrata in vigore.

La messa in vigore da parte del Consiglio federale avviene sotto forma di decreto di promulgazione (privo della veste formale di un atto normativo) che la Cancelleria federale pone in calce alla legge al momento della pubblicazione nella RU. Le entrate in vigore sono disposte mediante ordinanza soltanto se parziali (cfr. n. marg. 182–186).

Esempio:

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010⁵.

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ FF 2010 3743

→ [RU 2010 4989](#)

1.9.5 – entrata in vigore da parte del Parlamento

173 Il Parlamento può stabilire l'entrata in vigore direttamente nell'atto normativo medesimo, segnatamente se è imperativo che l'atto entri in vigore a una data determinata (ad es. nel caso di una legislazione subentrante a un atto normativo la cui validità sta per scadere).

Per tenere conto della possibilità di un referendum, a seconda dei casi si può ricorrere alla formula seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza del termine di referendum.

³ Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.

⁴ Qualora sia accettata in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla votazione.

Se il Parlamento non stabilisce esso stesso la data d'entrata in vigore per il caso in cui la legge sia accettata in votazione popolare, i capoversi 3 e 4 sono sostituiti dal capoverso seguente:

...

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Nel capoverso 2 si possono indicare anche le date concrete, che vanno tuttavia fissate in modo da concedere alla Cancelleria federale il tempo necessario per accertare la decorrenza infruttuosa del termine di referendum:

...

² Qualora entro il ... risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il
...

1.9.6 Messa in vigore di leggi federali urgenti

175* Di regola *una legge federale urgente* entra in vigore il giorno che segue la sua adozione. In questo caso la legge è oggetto di una pubblicazione urgente (riguardo alla formulazione cfr. n. marg. 61).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. [art. 7 cpv. 3 LPubb](#); [art. 12 OPubb](#); [Guida di legislazione](#), n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

Art. ... Entrata in vigore
La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30¹.

¹ Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.9.7 Entrata in vigore differenziata

176 Per *entrata in vigore differenziata* s'intendono i casi in cui le disposizioni di un atto normativo non entrano tutte in vigore simultaneamente, bensì a date diverse. L'*entrata in vigore parziale* (n. marg. 182–186) è un caso particolare di entrata in vigore differenziata contraddistinto dal fatto che le date di entrata in vigore non vengono tutte stabilite simultaneamente; in altre parole, si stabilisce soltanto la data di entrata in vigore di una parte delle disposizioni poiché le altre disposizioni sono già state messe in vigore o lo saranno solo ulteriormente (o per entrambi i motivi).

1.9.7.1 – messa in vigore da parte del Parlamento

177 L'entrata in vigore differenziata delle disposizioni di una legge può essere stabilita nella legge stessa. Le corrispondenti disposizioni finali sono formulate come segue:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. gli articoli ..., il ...;
b. gli articoli ..., il
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- 178 Se la maggior parte delle disposizioni devono entrare in vigore contemporaneamente e solo alcune in altra data, si raccomanda di usare la formulazione seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. tutte le disposizioni, eccettuato l'articolo 4 capoverso 2, il ...;
b. l'articolo 4 capoverso 2, il
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- 179 Se invece numerose disposizioni devono entrare in vigore in altra data, può essere usata anche la formulazione seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. gli articoli ... , il 1° gennaio ...;
b. le altre disposizioni, il 1° luglio
³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1.9.7.2 – messa in vigore delegata del tutto o in parte al Consiglio federale

- 180 Il modo più semplice per ottenere l'entrata in vigore differenziata è la delega al Consiglio federale, il quale deciderà le entrate in vigore opportune. La formula recita: «Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore» (cfr. n. marg. 172).

Se in tal caso il Consiglio federale intende stabilire *simultaneamente* le date di entrata in vigore di tutte le disposizioni, si ricorre a *un decreto di promulgazione* (privo della veste formale di un atto normativo), conformemente alla regola generale di cui al n. marg. 172.

- 181 Il Parlamento può anche limitarsi a stabilire l'entrata in vigore soltanto di una parte della legge e delegare la messa in vigore delle altre disposizioni al Consiglio federale. In tal caso può essere usata la formulazione seguente:

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:
a. gli articoli ... entrano in vigore il ...;
b. il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.
³ In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.

1.9.7.3 Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)

- 182 Si ricorre alle ordinanze sull'entrata in vigore parziale quando è necessario mettere in vigore disposizioni di una legge di cui sono già in vigore altre disposizioni. La prima entrata in vigore parziale non è tuttavia oggetto di una siffatta ordinanza, bensì è disposta sia direttamente nell'atto in questione sia mediante decreto di promulgazione del Consiglio federale posto in calce all'atto al momento della sua pubblicazione.

1.9.7.3.1 – Titolo

183 Il titolo varia a seconda della fase di entrata in vigore che l'ordinanza è destinata a realizzare. Si utilizzano le formule seguenti:

- per ogni entrata in vigore *parziale* diversa dalla prima (cfr. n. marg. 182 *supra*) e dall'ultima:

**Ordinanza
su un'entrata in vigore parziale della legge ... /
della modifica del ... della legge ...**

- per l'ultima entrata in vigore parziale, denominata entrata in vigore *integrale*:

**Ordinanza
concernente l'entrata in vigore integrale della legge ... / della modifica
del ... della legge ...**

O «concernente», a seconda del titolo della legge.

O «sull'», a seconda del titolo della legge.

1.9.7.3.2 – Contenuto e struttura

184 Se l'entrata in vigore è scaglionata in numerose fasi, può rivelarsi opportuno indicare mediante apposite disposizioni quali parti dell'atto sono già entrate in vigore e quali entreranno in vigore in un secondo tempo. La presenza di siffatte disposizioni informative in un'ordinanza sull'entrata in vigore parziale è ammissibile nella misura in cui tali ordinanze sono pubblicate unicamente nella RU.

La *disposizione normativa* – che dispone l'entrata in vigore parziale – deve tuttavia essere chiaramente disgiunta dalle *disposizioni informative*.

185 Le varie disposizioni seguono l'ordine seguente:

- prima disposizione informativa, che specifica quali articoli sono già entrati in vigore; essa figura nella nota a piè di pagina concernente l'atto in questione, citato nell'ingresso;
- disposizione normativa, che dispone l'entrata in vigore parziale;
- seconda disposizione informativa, che specifica quali articoli entreranno in vigore in un secondo tempo.

Esempio:

**Ordinanza
concernente un'entrata in vigore parziale della legge sull'IVA**

del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 116 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA),

ordina:

Articolo unico

¹ L'articolo 78 capoverso 4 LIVA entra in vigore il 1° gennaio 2012.

² L'articolo 34 capoverso 3 entrerà in vigore in un secondo tempo.

¹ RS 641.20; disposizioni già entrate in vigore: RU 2009 5203, 5256

1.9.7.3.3 – Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore

- 186 Nel titolo e nelle disposizioni delle ordinanze sull'entrata in vigore parziale è menzionato il titolo dell'atto che deve entrare in vigore. Ciò può talvolta dar adito a confusione circa le disposizioni di cui è effettivamente disposta l'entrata in vigore, ad esempio se la messa in vigore concerne soltanto una disposizione di un altro atto recata nella parte «Modifica di altri atti normativi» dell'atto citato nel titolo. In tali casi è opportuno precisare ulteriormente quali sono le disposizioni interessate dalla messa in vigore.

Esempio:

**Ordinanza
concernente l'entrata in vigore integrale della modifica
del 16 dicembre 2005 della legge federale sull'assicurazione malattie
(Art. 82a della legge sull'asilo)**

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III della modifica del 16 dicembre 2005¹ della legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Articolo unico

La cifra II della modifica del 16 dicembre 2005 della LAMal (art. 82a della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo) entra in vigore il 1° gennaio 2008.

¹ RU 2006 4823; disposizioni già entrate in vigore: RU 2006 4823, 4825

² RS 832.10

³ RS 142.31

1.9.8 Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

- 56 Il *fatto* o il *momento* dell'entrata in vigore di un atto normativo sottostante a referendum possono essere subordinati all'entrata in vigore di un altro atto: l'atto A entra in vigore soltanto se entra in vigore l'atto B, oppure l'atto A entra in vigore *simultaneamente* all'atto B (in merito all'ammissibilità di questo modo di procedere cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 597–600). Nel primo caso, se la subordinazione è reciproca, ossia se nessuno dei due atti deve entrare in vigore senza l'altro, si ricorre alla forma dell'atto mantello (n. marg. 278). Se occorre invece

che l'atto B possa entrare in vigore anche qualora l'atto A sia respinto in votazione popolare, all'Assemblea federale e al Popolo vanno sottoposti due oggetti distinti: l'atto B reca la formula di entrata in vigore usuale mentre l'atto A può contenere una formula del tipo seguente:

... entra in vigore soltanto unitamente a ...

- 58 Se si tratta soltanto di far entrare *simultaneamente* in vigore più ordinanze o di mettere in vigore un'ordinanza *simultaneamente* alla legge su cui essa si fonda, non è di regola necessario esplicitare tale nesso: l'autorità che emana le ordinanze in questione può indicarci direttamente la data di entrata in vigore desiderata.
- 59 Nonostante quanto indicato nei n. marg. 57 e 58, può essere necessario ricorrere alla formula seguente nei casi in cui la data di entrata in vigore di una legge federale o di un trattato internazionale sia difficile da prevedere (ad es. a causa delle variabili connesse a un eventuale referendum o a un'eventuale votazione popolare):

... entra in vigore simultaneamente a ...

1.10 Limitazione nel tempo

- 62 Se un atto normativo deve avere effetto soltanto per un periodo prestabilito, si indicano le date dell'entrata in vigore e della decadenza (si ricorre di norma alla formula: «... entra in vigore il ... con effetto sino al ...»).

Esempio:

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

→ [RU 2011 5581](#)

- 63 La prassi consistente nel rinviare ad atti non ancora emanati (ad es. con la formula «... ha effetto sino all'entrata in vigore della legge ...») è da adottare con riserbo e va comunque combinata con un termine massimo («... ma non oltre il ...»).
- 64 Per le questioni specifiche inerenti alla limitazione della durata di validità degli atti modificatori cfr. n. marg. 279, 280 e 281 (Sospensione e modifica temporanea).

Indice

- 0 -

042	3
043	3
044	3
045	3
046	3
047	3
048	3
049	4
050	4
051	5
052	5
053	6
054	6
055	8
056	14
058	14
059	14
060	9
061	9, 11
062	15
063	15
064	15

- 1 -

163	7
164	7
165	7
166	7
167	7
168	7
169	7
172	9
173	10
174	9
175	11
176	11
177	11
178	11

179	11
180	12
181	12
182	12
183	13
184	13
185	13
186	14

- A -

abrogazione	3, 4
abrogazione di altri atti normativi	3, 4
abrogazione di un intero atto normativo	4
atti abrogatori	4
atti mantello	14
atti normativi di durata limitata	4, 15

- C -

cifre romane	3, 6
clausola di referendum	3, 7
Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali (CS)	4
Concerne soltanto il testo tedesco / francese	4
controprogetto dell'Assemblea federale	7

- D -

disposizioni di coordinamento	3, 6
disposizioni finali	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
disposizioni transitorie	3, 6
durata di validità	15

- E -

entrata in vigore	3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
entrata in vigore retroattiva	9
entrata in vigore urgente	9, 11
esecuzione	3, 7

- L -

leggi (struttura formale)	7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
leggi (tipi di)	7, 11, 15

limitazione nel tempo 4, 15

- M -

modifica 3, 5

Modifica di altri atti normativi 5

- O -

ordinanza 12, 13, 14

ordine delle disposizioni finali 3

ordine di successione delle abrogazioni o delle
modifiche di altri atti normativi 3

ordine di successione delle disposizioni finali di un
atto normativo 3

- P -

parallelismo delle forme 5

pubblicazione straordinaria 9, 11

- R -

Raccolta ufficiale 4